



**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO “G. RODOLICO – SAN MARCO”**

Via Santa Sofia, 78 – 95123 Catania

U.O.C. SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

Il Direttore: Dott. Calogero Raffaele Addamo

Funzionario Istruttore: Francesco Viscuso

Tel.095 3781724 – Fax 095 3781727

E mail: provveditorato@ao-ve.it

Pec. provveditorato@pec.policlinico.unict.it

Oggetto: LETTERA CONTRATTO - PROCEDURA APERTA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE CONTINUATA QUINQUENNALE, DISTINTA IN 5 LOTTI UNICI ED INSCINDIBILI, DI APPARECCHIATURE IN SERVICE, REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO G. RODOLICO – SAN MARCO.

Lotto _____ CIG n° _____

Spett.le Ditta

PEC:

e p.c.

Ai Direttori dell’esecuzione del contratto

“ “

Al Servizio di Ingegneria Clinica

PREMESSO:

- che con Deliberazione del D.G. N°2255 del 26 Novembre 2021 è stata aggiudicata a codesta ditta la gara in oggetto specificata, relativamente ai 1 lotto 2, per un importo complessivo di €.400.000,00 IVA esclusa;
- Che gli accertamenti di legge previsti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 hanno dato esito favorevole.
- che nei confronti della medesima l’aggiudicazione risulta efficace ai sensi dell’art 32, comma 7 del D.lgs n. 50/2016;
- che, pertanto, sussistono le condizioni per la stipula del contratto

Ciò premesso, si invita codesta spett.le ditta ad effettuare la consegna delle apparecchiature aggiudicate per come segue:

Lotto n..... - - presso il Laboratorio Analisi del P.O. entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Referente per la consegna è (Cell..... e mail).

Per l’installazione ed il collaudo delle apparecchiature codesta spett.le ditta dovrà concordare la data con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (e mail) e l’Ing. M. Gallo del Servizio di Ingegneria Clinica (095/4794512 cell.3459909654).

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – documenti e oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto la fornitura in somministrazione continuata per cinque anni di apparecchiature in service, reagenti e materiale di consumo relativamente al Lotto n..... - - presso il Laboratorio Analisi del P.O. per un importo complessivo quinquennale di €. oltre IVA per come da Vs offerta n..... del

La ditta assume l'obbligo di eseguire la fornitura in oggetto nel rispetto delle norme in materia di pubbliche forniture (D.Lgs. n. 50/2016), delle condizioni stabilite nel presente contratto, nell'offerta sopra richiamata, nell'offerta tecnica presentata in gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico ed infine sulle disposizioni del Codice Civile e di tutte le altre normative di riferimento vigenti applicabili.

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei prodotti aggiudicati per i quantitativi previsti e al prezzo indicato nell'offerta economica di cui sopra.

Resta inteso che il fabbisogno indicato ha un valore presunto e come tale non vincolante per l'Azienda, potendo variare in relazione alle esigenze assistenziali. Al riguardo, si richiamano le disposizioni dell'art.106 del D.lgs. n 50/2016.

Eventuali variazioni non potranno, comunque, costituire motivo, da parte del fornitore, per avanzare alcuna pretesa, a qualsiasi titolo e causale.

Per qualsivoglia circostanza che determini un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, si potrà applicare l'art. 106 – comma 12 – del D.Lgs. 50/2016.

L'Azienda Ospedaliero–Universitaria potrà inoltre affidare agli aggiudicatari forniture analoghe e/o complementari, non comprese nella fornitura originaria e finalizzate a migliorare la produttività e l'efficienza dell'attività diagnostica dei Laboratori Analisi dell'Azienda, entro gli importi massimali dell'importo complessivo stimato dell'appalto, applicando l'art. 63 – comma 5 – del Codice.

Art. 2 — Durata del contratto – prosecuzione contrattuale

La fornitura avrà la durata di **cinque anni** con decorrenza dalla data della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, che dovrà essere redatto e sottoscritto in contraddittorio dall'Azienda Ospedaliero Universitaria e l'aggiudicatario, rispettivamente nelle persone dei Direttori dell'Esecuzione del Contratto e del soggetto incaricato dal fornitore.

Il contratto cesserà automaticamente, senza alcun preavviso, nei termini stabiliti nel contratto, ferma restando la facoltà di proroga ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.L.vo 50/2016, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente. In tal caso la ditta aggiudicataria resta impegnata a continuare l'esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o più favorevoli per la stazione appaltante.

Durante il primo anno di vigenza del contratto i prezzi rimarranno fissi e invariati. A partire dal 2° anno contrattuale, la impresa Aggiudicataria potrà richiedere la revisione dei prezzi, a norma del Codice dei contratti – art. 106, comma 1, lettera a), così come modificato dall'art.29 del DL 27/01/2022 N.4.

Ove richiesta, detta revisione sarà operata, previa autorizzazione del RUP, mediante l'applicazione dell'indice inflativo ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), riferito al mese precedente la richiesta

<p>AVVERTENZA: Alla scadenza del periodo contrattuale, in caso di proroga della fornitura, al fornitore saranno riconosciute le sole quote per consumabili e manutenzione, mentre non saranno più riconosciute quelle relative al noleggio delle apparecchiature.</p>
--

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri a proprio carico, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nei documenti di gara.

Art. 3 – Cessione del contratto.

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 4 – Consegna – inadempienze e penali.

La fornitura dovrà essere eseguita così come analiticamente descritta negli atti di gara, ed in particolare nel Capitolato tecnico, nonché come espressamente dichiarato nell'offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta.

Sono a carico della ditta dichiarata aggiudicataria:

- Le spese di trasporto, imballo, scarico, facchinaggio, trasporto in loco, installazione, allacciamento e collegamento elettrico a norma ove previsto;
- Collaudo dei sistemi di attrezzature;
- Garanzia, comprensiva di assistenza tecnica full risk, per cinque anni dalla data di effettuazione del collaudo. La garanzia full risk deve prevedere anche la manutenzione preventiva come previsto dal protocollo di casa madre, incluse le verifiche di sicurezza elettrica;
- Addestramento del personale individuato all'utilizzo delle apparecchiature e contestuale rilascio di attestato di avvenuta formazione ed informazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- Interventi di manutenzione entro i termini previsti e con le modalità di cui all'offerta tecnica;
- Il rispetto delle norme antinfortunistiche e la messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori della ditta per gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto;
- Smaltimento dei materiali di risulta che dovrà avvenire in discariche autorizzate. Al termine dell'installazione i locali dovranno infatti risultare liberi da ogni materiale di risulta o di imballaggio;
- Ogni altra spesa necessaria ed accessoria inerente la fornitura di che trattasi;
- Le spese di pubblicazione del bando di gara e degli esiti di gara.

La fornitura, oggetto dell'appalto, deve corrispondere all'offerta presentata in gara.

Al riguardo, la ditta garantisce l'esecuzione della fornitura in conformità alla documentazione di gara, e nel rispetto delle norme vigenti in materia, in osservanza dei termini e condizioni previsti nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nella lettera-contratto.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini tramite sistema NSO.

La consegna dei reagenti diagnostici, dei materiali e consumabili presso le Farmacie aziendali dovrà essere effettuata entro gg.7, ovvero entro 48 ore nei casi d'urgenza, dal ricevimento dell'ordine di fornitura nel quale sarà indicato il luogo della consegna. La stessa dovrà avvenire dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

All'atto della consegna, la ditta fornitrice deve presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità, la natura dei beni consegnata nonché copia dell'ordinativo di fornitura su piattaforma NSO.

La ditta deve assumere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire, a suo totale carico, il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

Sarà rifiutata la merce che, a causa delle avarie subite durante il trasporto sarà ritenuta non utilizzabile, a giudizio insindacabile dell'Azienda.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere sulla qualità dei prodotti all'atto dell'utilizzo da parte dell'Azienda.

L'accettazione dei prodotti da parte della Farmacia, non solleva la ditta aggiudicataria dalla responsabilità in ordine ai difetti ed imperfezioni, vizi apparenti ed occulti, dei prodotti consegnati e non potuti accertare all'atto della consegna, ma accertati e contestati successivamente.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 3 (tre) giorni lavorativi, la Stazione appaltante avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione della penalità, nella misura pari all'1 per mille del valore della merce ordinata e non consegnata per ogni giorno di ritardo e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

La penalità, nella misura come sopra stabilita, verrà prelevata dall'importo delle fatture emesse dalle ditte nel corso della fornitura.

L'1 per mille verrà calcolato sul valore della merce non conforme o difettosa.

La Stazione appaltante metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 10 (dieci) giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 7 (sette) giorni solari dalla medesima segnalazione la Stazione appaltante potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la Stazione appaltante le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 17 (diciassette) giorni solari di deposito garantiti.

La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, darà luogo, ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, alla risoluzione del contratto.

La quantità dei prodotti consegnati è esclusivamente quella accertata presso il magazzino farmaceutico dell'Azienda.

La ditta per nessuna ragione potrà sospendere la fornitura.

L'eventuale sospensione costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del rapporto per colpa fatta salva la facoltà per l'Azienda di procedere nei confronti della ditta per tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto, compresi i maggiori costi eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Nell'ipotesi in cui non venga rispettato il termine di consegna, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari allo 1 per mille del valore della merce ordinata e non consegnata per ogni giorno di ritardo.

Il valore della penale non può, comunque, superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale non esonera il fornitore nel dare esecuzione all'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del prodotto.

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 1 per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari al 1 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 1 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna entro il giorno stabilito, sarà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all'inadempienza fino al giorno di regolare consegna.

Nel caso di mancato espletamento della manutenzione preventiva o ritardo nell'espletamento dell'intervento sarà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all'inadempienza fino al giorno di regolare intervento.

Nel caso di mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo sarà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione del guasto incluso.

Nel caso di mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime sarà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo al termine di 15 giorni della richiesta di sostituzione fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazione.

E' fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Le inadempienze contrattuali verranno contestate dall'Azienda a mezzo lettera trasmessa a mezzo PEC con assegnazione di 10 giorni come termine per le controdeduzioni, salvo l'assegnazione di termini abbreviati a 24 ore, nei casi di urgenza.

L'amministrazione potrà, comunque, avvalersi di altro fornitore qualora sussistano ragioni di urgenza, con addebito alla ditta dei costi aggiuntivi oltre ai maggiori danni.

E' fatta comunque salva la facoltà per l'Azienda, quando l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.

Art. 5 – Recesso e risoluzione del contratto.

E' facoltà della Stazione appaltante di recedere, per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In caso di inadempimento della ditta aggiudicataria anche a uno solo degli obblighi assunti con l'accettazione delle clausole contenute nel presente capitolato di gara, che si protragga oltre il termine assegnato a mezzo PEC dall'Azienda per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di trattenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti della ditta per il risarcimento del danno. In ogni caso, l'Azienda committente potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui la ditta incorra in una delle inadempienze sotto indicate:

- Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla gara
- Mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione richiesta per la stipula del contratto
- Se nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice della legge antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicata o per i reati di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016.
- Fornitura non corrispondente a quanto offerto in sede di gara.
- Per tentativo di frode.
- Nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna.
- Quando la ditta non provveda alla sostituzione parziale o totale di quanto consegnato, e contestato dall'Azienda.
- In caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.
- Cessione o sub-appalto non autorizzato dall'Azienda.
- Quando la ditta non provveda alla riparazione o sostituzione del prodotto non conforme o difettoso.
- Qualora la ditta violi, direttamente e/o per il tramite dei propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda medesima.
- Al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11 comma 3 del D.P.R. n. 252/98, come sostituito dall'art. 92 comma 4 del D.Lgs n. 159/2011.
- Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

- In tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.L.vo 50/2016.
- Il contratto sarà, altresì, risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 2 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione con la quale questa Azienda comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Nei suindicati casi, oltre a procedersi all'incameramento della polizza fideiussoria definitiva, a titolo di penale, la ditta è tenuta al completo risarcimento del maggior danno determinatosi a causa dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.

L'Azienda può ricorrere al recesso ai sensi dell'art. 109 del D.L.gs 50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre, a propria discrezione, previa segnalazione all'ANAC, la sanzione accessoria (alla risoluzione contrattuale) del divieto di partecipazione a gare indette dalla stessa per il periodo massimo di due anni, nei casi di violazioni più gravi di norme o clausole contrattuali, nonché nella specifica ipotesi della rinuncia all'esecuzione contrattuale successive alla aggiudicazione.

Art. 6 – Oneri a carico della ditta

Tutte le spese per bolli, tasse di registro, copia, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in qualsiasi modo di elaborati, nonché ogni altra spesa, presente o futura, accessoria, eventuale e consequenziale, tutte incluse e nessuna esclusa, dipendenti dal presente appalto, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 7 – Pagamento delle Fatture e cessione del credito.

La ditta aggiudicataria, sulla base della fornitura effettivamente eseguita, provvederà all'emissione della fattura trasmessa in formato elettronico.

Le fatture elettroniche indirizzate a questa Amministrazione **dovranno contenere i seguenti elementi specifici:**

- Denominazione Ente: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” Catania
- Codice Univoco ufficio-IPA: UFN30T

Le fatture dovranno anche riportare :

- Codice identificativo di gara (CIG);
- Numero e data dell'ordinativo;
- Conto corrente dedicato.

Il pagamento della fornitura verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture e subordinatamente alla regolarità dei relativi riscontri amministrativi e contabili, ed all'acquisizione di DURC in corso di validità.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1565 c.c., per eventuali ritardi nei pagamenti che superino il termine di 60 giorni dalla presentazione della fattura, la ditta non può sospendere l'esecuzione dell'appalto.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente disciplinare “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le ditte partecipanti dovranno comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario e/o postale dedicato con le relative coordinate bancarie, su cui eventualmente effettuare i pagamenti, con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di indicare sui documenti contabili sia il numero del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire i pagamenti, nonché il codice CIG.

In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, si procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 della citata legge 136/2010.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione appaltante.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

La ditta, infine, si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata nel corso dell'esecuzione del contratto e ogni eventuale illecita interferenza perpetrata.

Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2106, il Dott. Calogero Raffaele Addamo, Direttore della U.O.C. Settore Acquisti e Logistica dell'Azienda è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il RUP ha competenza per tutte le fasi dell'appalto ed in particolare in ordine all'intera fase di celebrazione della procedura aperta sino alla sottoscrizione del contratto, ivi compresa la verifica di congruità delle offerte e le comunicazioni di rito.

Per la fase dell'esecuzione del contratto, l'ordinazione della spesa, la consegna delle attrezzature e dei prodotti, le inadempienze, le contestazioni e penali il RUP si avvale dei Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC) appresso indicati.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura dei reagenti e del materiale di consumo destinati alla U.O.C. Laboratorio Analisi I del P.O. San Marco è la Dott.ssa Eugenia Aldisio, Direttore Servizio di Farmacia del P.O. San Marco.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura dei reagenti e del materiale di consumo destinati alla U.O.C. Laboratorio Analisi II del P.O. G. Rodolico è la Dott.ssa Giovanna Pappalardo, Direttore Servizio di Farmacia del P.O. G. Rodolico.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura delle apparecchiature in service destinate alla U.O.C. Laboratorio Analisi I del P.O. San Marco è il Dott. Emanuele Scarvaglieri, Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi I del P.O. San Marco.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura delle apparecchiature in service destinate alla U.O.C. Laboratorio Analisi II del P.O. G. Rodolico è il Prof. G. Scalia, Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi II del P.O. G. Rodolico.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Per il trattamento dei dati personali si applica il Regolamento UE n. 2016/679 e l'Amministrazione ne garantisce la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto Regolamento e in funzione della procedura di gara.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera contratto, si rinvia a quanto previsto nel capitolato speciale, nel disciplinare di gara e si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs 50/2016, a tutte le norme, sia nazionali che regionali, che regolano i contratti di appalto per le Pubbliche Amministrazioni, nonché alle norme del Codice civile.

Per qualsiasi controversia si elegge foro competente quello di Catania.

Art.12 – Registrazione

Eventuali spese di registrazione del presente contratto sono a carico della Ditta.

Si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente contratto:

a) la Deliberazione di aggiudicazione del D.G. N° _____ del ___/___/____; b) il Disciplinare di gara; c) il Capitolato tecnico; d) il DGUE; e) la Dichiarazione del Protocollo di legalità; f) il Patto d'integrità; g) l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotte su Piattaforma Appalti e Contratti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'A.O.U. Policlinico "G. Rodolico – San Marco"
IL DIRETTORE
SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Calogero RAFFAELE ADDAMO

Per la ditta
Il legale rappresentante
